

Dispositivo

- 1) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Koda.
- 2) L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all'articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Koda.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea supporterà, da un lato, le proprie spese e, dall'altro, le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione di quelle connesse all'intervento.
- 5) L'International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koda e connesse all'intervento.
- 6) La Koda e la Commissione supporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — STEF/Commissione

(Causa T-428/08) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»)

(2013/C 156/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islanda) (rappresentante: H. Melkorka Óttarsdóttir, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

- 1) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF).
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — AKM/Commissione

(Causa T-432/08) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»)

(2013/C 156/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e O. Weber, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmahn e A. Posch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

- 1) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

- 2) L'articolo 4 della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, ladove fa riferimento all'articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la AKM.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sopportate dalla AKM.
- 5) La AKM sopporterà la metà delle proprie spese.
- 6) La Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SIAE/Commissione

(Causa T-433/08) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»)

(2013/C 156/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Roma) (rappresentanti: M. Siragusa, L. Vullo e S. Valentino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

- 1) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
- 2) L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione medesima è annullato nella parte riguardante la SIAE.

- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

- 4) La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.

- 5) La SIAE e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Tono/Commissione

(Causa T-434/08) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»)

(2013/C 156/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tono (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: S. Teigum e A. Ringnes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

- 1) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato, nella parte riguardante la Tono.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.